



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo - Nuova Serie - anno 15
n° 2 – febbraio 2002

LE ARMI BIOCHIMICHE REGIMI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DIVIETO

Introduzione

La cooperazione internazionale è lo strumento più importante ed efficace per combattere la diffusione indiscriminata dei mezzi di distruzione di massa¹. I Paesi *partners* si riuniscono frequentemente per scambiare informazioni, per definire procedure comuni e per decidere quali nuove tecnologie richiedano attenzione, quali possano essere considerate superate e quali invece si impongano come molto sensibili.

Dei regimi di controllo oggi in vigore, alcuni traggono origine da accordi internazionali, altri da intese informali che svolgono una funzione integrativa dei primi².

Appartengono alla prima categoria: le Convenzioni sul bando delle armi chimiche e delle armi biologiche, e la Regolamentazione comunitaria sulle esportazioni di beni a duplice uso; questi infatti costituiscono dei veri e propri accordi internazionali, alcuni dei quali direttamente obbligatori per tutti i Paesi *partners* (Regolamenti comunitari).

Il Gruppo Australia (GA), e il *Missile Technology Control Regime* (MTCR) sono semplici intese non formalizzate, le cui decisioni, però, sono rigidamente rispettate da tutti i *partners*.

Precedenti storici

La Convenzione firmata a Parigi il 13 gennaio 1993 sulla messa al bando delle armi chimiche e la Convenzione firmata a Parigi, Mosca e Washington sulla proibizione delle armi batteriologiche costituiscono lo sbocco di un lungo e complesso lavoro diplomatico, protrattosi per l'intero secolo ventesimo sullo sfondo di numerosi episodi bellici

La questione della messa al bando delle armi chimiche è stata per lungo tempo nell'agenda delle iniziative di disarmo della comunità internazionale³. Il primo impegno alla limitazione delle armi chimico batteriologiche dell'epoca moderna è contenuto nella Dichiarazione di Bruxelles del 1874, adottata da 15 Stati europei. Essa proibisce l'uso del veleno e delle armi velenose. Ma la Dichiarazione non venne mai ratificata dagli Stati firmatari.

Alla fine dell'Ottocento, due conferenze tenute a L'Aja tornarono sull'argomento delle armi chimiche. La Dichiarazione de L'Aja del 1899 e l'Accordo de L'Aja del 1907, oltre a proibire l'uso dei proiettili esplosivi di piccolo calibro (*dum dum*), proibisce anche l'uso di veleni e delle armi che li utilizzano⁴. Tuttavia durante la prima guerra mondiale, nonostante l'esistenza di tali trattati, le armi chimico

¹MIGGIANO P., CALOGERO F., TENAGLIA G., *Armi e Disarmo*. CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici) Roma, 1996, pp. 148-214.

²CASSESE A., *Weapons Causing Unnecessary Suffering: are they Prohibited?* in "Rivista di diritto internazionale", Roma, 1985, p.105.

³CALOGERO F., *Come proibire le armi chimiche*, CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici), Roma, 1996, pp. 50-51.

⁴HUGH J.M., *Wicham Steed and German biological warfare research*, Intelligence and National Security, London, 1992, pp. 379-400.

batteriologiche vengono usate nei campi di battaglia.

L'evidente crudeltà dell'impiego di tali armi fu all'origine di un rilancio delle iniziative per la proibizione dell'uso di gas e agenti chimici come mezzi di combattimento. Nel 1919, le potenze vincitrici impongono a quelle sconfitte il Trattato di Versailles. Ma si tratta di un trattato a senso unico, che pone limiti ai soli Paesi sconfitti. Nel 1922, le potenze vincitrici (Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) firmano invece a Washington un Trattato valido per tutti gli Stati sul controllo dell'uso bellico di sottomarini e gas nocivi. Ma la Francia non lo ratifica e quindi esso non entra mai in vigore.

Dopo tale fallimento un risultato concreto dell'azione di cooperazione internazionale in materia è l'adozione, nel corso della Conferenza Internazionale di Ginevra sul Commercio di Armi promossa dalla Società delle Nazioni, del Protocollo di Ginevra del 1925 sulla proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altri e dei metodi di guerra batteriologica⁵.

Il Protocollo di Ginevra sulle armi chimiche è il primo trattato di disarmo che sia entrato in vigore ed abbia resistito alle vicissitudini della storia. Nella graduatoria delle adesioni internazionali, il Protocollo di Ginevra è al terzo posto, dopo il Trattato di non proliferazione nucleare e quello sul disarmo biologico. Agli inizi del 1995, ben 132 Stati hanno ratificato il Protocollo di Ginevra sulla proibizione dell'uso delle armi chimiche⁶. Esso entra in vigore nel 1928.

Questo nuovo Protocollo conferma di fatto divieti anticipati nell'accordo de L'Aja⁷. Il suo principale limite sono le riserve con cui una quarantina di Stati ratificano l'accordo. Sulla base di tali riserve, questi Stati promettono di rispettare l'accordo (cioè astenersi dall'uso delle armi chimiche) solo fino a quando non venissero attaccati con armi chimiche⁸. Il Protocollo di Ginevra del 1925, più che un

⁵GOLDBLAT J., *Arms Control. A Guide to Negotiations and Agreements*, PRIO (Peace Research Institute Oslo), Sage, London, 1994, pp. 38-45.

⁶LACHOWSKI Z., *History of chemical and biological arms control*, in *SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Yearbook 1995*, Oxford, Oxford University Press, pp. 761-789.

⁷AIELLO, SANTI, *Le armi chimiche: aspetti tecnici, politici e giuridici*, NIS (National Intelligence Service) Roma, 1987, pp. 110-132.

accordo di proibizione delle armi chimiche può essere considerato un accordo sulla rinuncia ad usare per primi le armi chimiche⁹.

Fino alla conclusione della Convenzione di Parigi del 1993, il Protocollo di Ginevra è rimasto lo strumento giuridico internazionale più importante in materia di armi chimiche, mentre i tentativi di espanderne in vario modo la portata nel corso della Conferenza sul Disarmo del 1932-1933 non ebbero successo.

Anche se, nel corso della seconda Guerra Mondiale, le armi chimiche non sono state utilizzate, il problema della guerra chimica e biologica è sempre stato di attualità.

Sin dal 1947, alle Nazioni Unite, nel contesto del dibattito sulle armi di distruzione di massa, il tema delle armi chimiche e batteriologiche è stato oggetto di approfondita discussione, anche per i rapidi sviluppi scientifici e tecnologici e la conseguente accresciuta letalità di alcuni agenti chimici (si pensi in particolare ai gas nervini, quali il sarin, il tabun e gli agenti "V")¹⁰. Nel 1948 La Commissione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali equipara le armi chimiche, batteriologiche e nucleari sotto la comune definizione di "armi di distruzione di massa"¹¹. Ma è il controllo delle emergenti armi nucleari ad avere la priorità nei rapporti Est-Ovest e anche in quelli internazionali. Le armi chimiche e batteriologiche rimangono sullo sfondo.

Solo alla fine degli anni Sessanta il problema delle armi chimico biologiche viene riproposto dalla Svezia nell'agenda della Conferenza sul disarmo a Ginevra. Alla base della richiesta svedese stanno due recenti impieghi di armi chimiche: gli attacchi all'iprite delle forze armate egiziane nello Yemen, e l'uso di defolianti da parte del governo americano in Vietnam¹². Nel 1969, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dirama un rapporto in cui si afferma che l'uso delle armi chimiche e

⁸CALOGERO F., *op. cit.* Questo è ad esempio il caso degli Stati Uniti che, avendo ratificato il Protocollo di Ginevra solo nel 1975, hanno accompagnato tale atto con una riserva sopra indicata.

⁹AIELLO, SANTI, *op. cit.*, pp. 110-132.

¹⁰LACHOWSKI Z., *op. cit.*

¹¹ROBERTSON A.G., *From Asps to Allegation: Biological Warfare in History*, "Military Medicine", New York, 1995:160,369-73.

¹²MENDELSON M., KAPLAN M.M., MULUSKY M.A., *Verification of biological and toxin weapons effects*, Science and Global Security, London, 1991, vol. 2, pp. 235-252.

batteriologico produce danni irreversibili alle persone e alla natura¹³.

Il governo inglese, seguito dagli altri Stati occidentali prende l'iniziativa di separare la questione delle armi chimiche da quella delle armi biologiche¹⁴. Questa impostazione occidentale viene accettata dalla Conferenza del disarmo di Ginevra: la questione delle armi chimiche passa in secondo piano e si comincia a discutere sul controllo delle armi biologiche. Nel 1972, si arriva alla firma della Convenzione sulla messa a bando delle armi batteriologiche. Essa prevede che un accordo relativo alle armi chimiche venga raggiunto "in data prossima". In realtà passeranno quasi vent'anni prima che le armi chimiche tornino al centro delle iniziative di disarmo. Tra i vari motivi di tale ritardo vi è il disinteresse delle grandi potenze ad una rapida conclusione di un trattato sulle armi chimiche¹⁵.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, nuove preoccupazioni emergono per il ripetuto e dimostrato impiego di gas da parte dell'Iraq contro l'Iran. Le trattative sulle armi chimiche riprendono alla Conferenza di Ginevra.

Ma la prima seria iniziativa di questa seconda fase del disarmo chimico prende, però, piede al di fuori della Conferenza di Ginevra.

Nel 1985 il governo australiano invita gli altri Stati occidentali a formare un gruppo informale incaricato di prevenire l'esportazione di composti utilizzabili per la produzione di armi chimiche. Quindici Paesi (tra cui l'Italia) aderiscono all'iniziativa, diventando membri del cosiddetto *Australia Group*¹⁶.

Nel 1989, la Francia (Paese depositario del Protocollo di Ginevra del 1925) organizza una Conferenza alla fine della quale i circa 150 partecipanti dichiarano il proprio impegno al rifiuto di impiegare armi chimiche; rifiuto da attuare con l'eliminazione totale di tali armi.

Nel 1990, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica firmano un accordo per la distruzione

¹³ MIGGIANO P., CALOGERO F., TENAGLIA G., *op. cit.*

¹⁴ La motivazione ufficiale dei separatisti occidentali è che un accordo sul disarmo biologico sarebbe stato più facile da raggiungere in quanto non avrebbe richiesto le misure di verifica intrusiva necessarie a un accordo sulle armi chimiche.

¹⁵ CALOGERO F., *op. cit.*

¹⁶ GOLDBLAT J., *op. cit.* Il cartello formula una lista di precursori chimici la cui vendita viene vietata ai Paesi esterni al cartello stesso. Nel corso degli anni aumentano sia gli Stati aderenti al cartello che la lista dei composti chimici sottoposti a controllo, che ora sono una cinquantina.

e la non produzione di armi chimiche. Nel 1993, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il testo definitivo della Convenzione per la messa al bando delle armi chimiche è disponibile alla firma degli Stati.

La Convenzione di Parigi per il bando delle armi chimiche

Il contenuto e gli annessi alla Convenzione

La Convenzione di Parigi firmata il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997 - rappresenta senza dubbio uno dei maggiori successi delle iniziative internazionali di disarmo e certamente uno dei più significativi risultati della Conferenza sul Disarmo delle Nazioni Unite.

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione il 29 aprile 1997 (180 giorni dopo la 65ª ratifica, conseguita il 29 ottobre), gli Stati Parte - che sono automaticamente anche Stati membri dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC, in inglese OPCW¹⁷) - erano 87. Al 31 dicembre 1997 essi sono saliti a 106. Ad essi sono da aggiungersi altri 62 Stati che hanno firmato, ma non ancora ratificato, la Convenzione. Tra gli Stati ratificatori sono, oltre ai 15 Paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Russia, l'India, il Pakistan, la Cina, l'Iran, Cuba, la Turchia, la Corea del Sud, il Canada e l'Australia.

Le sole assenze politicamente significative sono gli Stati del Medio Oriente (ad eccezione della Giordania, che ha ratificato la Convenzione), e cioè: Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria, Sudan, oltre a Israele, che ha firmato, ma non ancora ratificato¹⁸. Manca anche, finora, la ratifica della Corea del Nord e questo potrebbe costituire un vero e proprio elemento di tensione in considerazione della circostanza che la Convenzione è stata ratificata dall'altra Corea (Sud), con la conseguenza che solo quest'ultima sarà soggetta agli obblighi ed ai controlli in essa previsti.

¹⁷ *Organization for the Prohibition of the Chemical Weapons 1993.*

¹⁸ SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) Yearbook, *Armament, Disarmament and International Security*, Oxford University Press, 1997, p. 460.

Nell'insieme, si può dire che la Convenzione di Parigi è ben avviata sulla via del conseguimento di una piena universalità. Quest'ultima costituisce, naturalmente, una componente essenziale della sua effettiva applicazione¹⁹.

La Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinamento ed Uso delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione ha durata illimitata²⁰. Depositario della Convenzione e delle relative ratifiche è il Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'attuazione compete all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) con sede a L'Aja.

La Convenzione è composta da un preambolo, 24 articoli e 3 Annessi (sulle Sostanze Chimiche, sull'Attuazione e Verifica e sulla Protezione delle Informazioni Riservate), che costituiscono parte integrante della Convenzione.

Il preambolo, richiamandosi ai precedenti del Protocollo di Ginevra del 1925 (che proibisce l'uso in guerra di armi chimiche e biologiche) e alla Convenzione sulle Armi Biologiche del 1972 (che vieta le armi biologiche e tossiche e ne richiede la distruzione), conferma la volontà degli Stati Parte di proibire e di eliminare qualsiasi tipo di arma di distruzione di massa²¹. Viene inoltre sancita la proibizione, insita negli accordi e nei principi fondamentali del diritto internazionale, dell'uso di erbicidi come strumento di guerra e si sottolinea il desiderio degli Stati Parte di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico. La Convenzione ai sensi dell'articolo I proibisce²² lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la detenzione, l'immagazzinamento, il trasferimento e l'uso di armi chimiche. Essa prevede che ogni Stato Parte distrugga le armi chimiche e gli impianti di produzione di armi chimiche posti sotto la propria giurisdizione o controllo, così come

¹⁹ZANDERS J.P, FRENCH E.M., *Chemical and biological weapon developments and arms control*, Brussels, 1997, pp. 72-74.

²⁰ Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, doc. CXXXI, n° 1.

²¹ "American Journal of International Law", *Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and their destruction*. vol. 63, January 1993.

²² SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) *Yearbook, Chemical and biological disarmament*, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 460.

qualsiasi arma chimica che esso possa aver abbandonato sul territorio di un altro Stato. Gli Stati Parte non dovranno mai impegnarsi in preparativi militari che comportino l'uso di armi chimiche; non dovranno mai aiutare o incoraggiare altri ad intraprendere attività proibite dalla Convenzione, né utilizzare sostanze per il controllo dell'ordine pubblico come strumento di guerra.

All'articolo III sono definite "armi chimiche"²³ tutte le sostanze chimiche tossiche e i loro precursori, salvo se destinati a scopi non proibiti dalla Convenzione, cioè ad usi pacifici, a scopi di protezione contro sostanze chimiche tossiche, a scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e al controllo dell'ordine pubblico. Nella definizione di "armi chimiche" sono comprese altresì le munizioni ed i dispositivi specificamente designati ad emettere sostanze chimiche tossiche, e qualsiasi "equipaggiamento specificamente progettato a tale scopo".

Nell'articolo IV viene stabilito che ogni Stato Parte dovrà, non più tardi di 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sottoporre all'OPAC²⁴ dichiarazioni dettagliate sulle armi chimiche e sugli impianti di produzione di armi chimiche possedute, specificando la loro precisa ubicazione e la loro quantità e fornendo un piano generale per la loro distruzione. Agli Stati Parte è inoltre richiesto di dichiarare il tipo di sostanze chimiche utilizzato per il controllo dell'ordine pubblico.

La Convenzione e l'Annesso sull'Attuazione e Verifica contengono norme dettagliate in merito alla distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione, inclusa la verifica di tale distruzione. Secondo l'articolo V la distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione dovrà essere completata entro 10 anni (in casi eccezionali tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 5 anni). Gli impianti di produzione possono essere riconvertiti ad usi pacifici, in

²³ Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, doc. CXXII, n° 23, *Relazione del Ministro Dini sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia*, Roma, 1997. Dall'entrata in vigore della Convenzione nell'aprile 1997 e fino alla fine del febbraio 1998, l'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche ha effettuato 152 ispezioni di routine in 24 Stati.

²⁴ "Notizie Nato", *La preparazione all'entrata in vigore della Convenzione sulle armi chimiche*, a cura di Sergiei Batsanov, Roma, ottobre 1996 p.32.

modo tale però da garantire che non possano essere nuovamente riconvertiti a scopi proibiti dalla Convenzione.

Per realizzare una completa eliminazione delle armi chimiche, la Convenzione richiede allo Stato Parte di esercitare controlli altresì sulle industrie chimiche civili, in quanto molti prodotti chimici normalmente impiegati per usi pacifici sono potenzialmente impiegabili o possono essere convertiti in armi chimiche vere e proprie. Pertanto secondo l'articolo III ogni Stato Parte è tenuto a dichiarare gli impianti industriali relativi ai prodotti chimici sottoposti ai vincoli della Convenzione che, a turno, sono sottoposti ai controlli internazionali da parte dell'OPAC mediante ispezioni in loco condotte su base di routine²⁵. Le dichiarazioni sono necessarie per le sostanze chimiche specificate in tre liste o "tabelle" allegate alla Convenzione, nonché per gli impianti che utilizzino le sostanze di cui sopra, ovvero altre sostanze chimiche organiche non elencate nelle tabelle. Per le sostanze chimiche delle tre tabelle sono previste diverse forme di ispezione, in base al rischio che dette sostanze pongono rispetto agli scopi ed obiettivi della Convenzione. La verifica di altri impianti di produzione di sostanze chimiche organiche non elencate nelle tabelle avrà inizio quattro anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, a meno che la Conferenza degli Stati Parte non decida altrimenti. Le dichiarazioni e le procedure di ispezione si applicheranno agli impianti delle industrie chimiche che impiegano una quantità di sostanze chimiche superiore alle soglie minime stabilite dalla Convenzione.

Nell'articolo VII viene stabilito che ogni Stato Parte è tenuto ad approntare la legislazione nazionale interna necessaria per garantire l'attuazione della Convenzione a livello nazionale²⁶, nonché a istituire o a designare un'Autorità Nazionale con il compito di coordinare tale attuazione e tenere i rapporti con l'OPAC.

La Convenzione contiene quindi una serie di articoli (VIII A-B) relativi all'istituzione dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) nonché disposizioni (Allegato 2) relative al sistema di verifica e alle ispezioni "su sfida" (*challenge inspections*).

Qualora uno Stato Parte non adotti i provvedimenti necessari al fine di risolvere una

²⁵ "Notizie Nato", *cit.*

²⁶ "American Journal of International Law", *cit.*

situazione che contravvenga alle disposizioni della Convenzione sono stabilite penalità e sanzioni²⁷ secondo l'articolo XII. Casi di particolare gravità potranno essere portati al Consiglio di Sicurezza per ulteriori azioni, anche coercitive, previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Altre disposizioni della Convenzione riguardano: la sua relazione con altri accordi internazionali (articolo XIII), la risoluzione delle controversie (articolo XIV), gli emendamenti (XV), la durata e il diritto di recesso (XVI) (che è ammesso solo "*per eventi straordinari che mettono a rischio gli interessi supremi dello Stato*" e non fa venir meno l'obbligo di non usare armi chimiche), lo status degli annessi, l'entrata in vigore, le riserve, l'Autorità Depositaria, e i testi autentici. Gli articoli della Convenzione non sono soggetti a riserve.

Fanno parte della Convenzione tre Annessi²⁸:

a) l'Annesso sulle **sostanze chimiche**, contenente le tre tabelle di sostanze chimiche sottoposte a differenti livelli di verifica;

b) l'Annesso sull'**Attuazione e Verifica**, che riguarda le regole relative alle verifiche e alle altre procedure previste per la distruzione delle armi chimiche e dei loro impianti di produzione, le ispezioni di routine alle industrie, le ispezioni su sfida e le misure di indagine in caso di uso presunto di armi chimiche; l'annesso contiene inoltre norme dettagliate per regolamentare il commercio dei composti chimici elencati nelle Tabelle con Stati non parte della Convenzione;

c) l'Annesso sulla **Protezione delle Informazioni Riservate**, che stabilisce i principi generali per il trattamento di tali informazioni riservate, le norme per il reclutamento e la condotta del personale del Segretariato Tecnico dell'OPAC, le misure per proteggere le informazioni sensibili e le installazioni durante le ispezioni, e le procedure da seguire in caso di violazione della riservatezza.

Il sistema delle dichiarazioni e delle ispezioni

²⁷ ROBLAT J., *Verification par le citoyen, éliminer les armes chimiques, est-ce souhaitable? Est-ce réalisable* Transition, Parigi, 1997, pp. 34-39.

²⁸ "American Journal of International Law", *cit.*

Il sistema di controllo stabilito dalla Convenzione si basa come si è detto su due pilastri essenziali: le **dichiarazioni** e le **ispezioni**²⁹.

Le **dichiarazioni** sono divise in varie categorie:

1) le dichiarazioni connesse alle **armi chimiche**, comprendenti le armi chimiche, le vecchie armi chimiche, le armi chimiche abbandonate, gli impianti e le attrezzature per la produzione di armi chimiche e gli impianti di distruzione delle armi chimiche, delle armi chimiche vecchie e delle armi chimiche abbandonate;

2) le dichiarazioni dell'**industria**, comprendenti prodotti chimici che, benché utilizzati per scopi non proibiti dalla Convenzione, sono considerati capaci di presentare rischi per gli obiettivi della Convenzione, in relazione a un loro impiego potenziale per realizzare armi chimiche;

3) informazioni di carattere più generale su altri aspetti dell'applicazione della Convenzione, sui programmi di protezione contro le armi chimiche, sui prodotti chimici utilizzati per il controllo dell'ordine pubblico ecc;

4) altri tipi di comunicazione e di interazione tra lo Stato Parte e l'OPAC, riguardanti ad esempio la designazione degli ispettori e degli assistenti ispettori, la legislazione nazionale di applicazione della Convenzione.

Il successo della Convenzione dipenderà, in larga misura, dal successo del sistema delle ispezioni. In base all'articolo IX della Convenzione sono previsti vari tipi di ispezioni:

1) verifiche sistematiche di **armi chimiche** e dei loro impianti di produzione/distruzione e siti di stoccaggio, nonché di vecchie armi chimiche e di armi chimiche abbandonate e dei loro impianti di distruzione e siti di stoccaggio;

2) ispezioni alle **industrie chimiche**;

3) ispezioni **su sfida**;

4) investigazioni sul **presunto impiego** di armi chimiche.

Aspetti "positivi" della Convenzione

La Convenzione non ha solo scopi ispettivi o proibitivi: essa incoraggia altresì scambi tra Stati Parte di sostanze chimiche, attrezzature e informazioni scientifiche e tecnologiche relative allo sviluppo ed all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla Convenzione. Gli scambi possono aver luogo tra Stati Parte che si siano impegnati ad effettuare una revisione della propria legislazione nazionale nel settore dei commercio di sostanze chimiche al fine di renderla conforme agli obiettivi ed agli scopi della Convenzione.

La Convenzione prevede inoltre che vengano preventivamente organizzate forme di assistenza e di protezione contro un eventuale impiego di armi chimiche in uno Stato Parte. In tali situazioni lo Stato Parte potrà richiedere l'assistenza dell'OPAC, inclusi equipaggiamento protettivi, attrezzature per la decontaminazione ed antidoti sanitari, nonché misure difensive contro le sostanze chimiche. A tal fine la Convenzione richiede a ciascuno Stato Parte di contribuire, a sua scelta, in uno dei tre modi seguenti: o versando contributi finanziari ad un apposito Fondo, oppure assumendo l'impegno di fornire determinate prestazioni e servizi in caso di bisogno, oppure assicurando l'invio di unità di soccorso³⁰.

Questi aspetti "positivi" della Convenzione costituiscono un forte incentivo per gli Stati ad aderire al nuovo sistema e, quindi, una forte spinta verso la piena universalità della Convenzione³¹.

In ultima analisi, infatti, il successo della Convenzione sarà determinato dalla misura in cui l'OPAC sarà in grado di spostare il centro delle sue attività dall'eliminazione delle armi chimiche in senso stretto alla piena cooperazione internazionale nel campo chimico. Tra i compiti dell'OPAC rientra anche infatti la promozione di una cultura della cooperazione internazionale e dell'aiuto reciproco in tale settore.

Convenzione per il bando delle armi biologiche.

³⁰ *Relazione del Ministro Dini. Lo Stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche*, in "Sistema informativo a schede", ARCHIVIO DISARMO, Roma, dicembre 1998, pp. 13-16.

³¹ GEISLER E., *Biological weapon and arms control developments*, in *SIPRI Yearbook (Stockholm International Peace Research Institute)*, Oxford University Press, 1995, pp. 713-738.

²⁹ "American Journal of International Law", *cit.*

Introduzione

Sin dalla firma del Protocollo di Ginevra del 1925, la Comunità Internazionale aveva trattato le armi chimiche e batteriologiche come una cosa unica.

Alla fine degli anni Sessanta (come detto in precedenza), i Paesi Occidentali decisero di rompere il legame tra armi chimiche ed armi biologiche, proponendo un trattato per l'eliminazione delle sole armi biologiche. Dopo un'iniziale resistenza da parte dei Paesi non-allineati, tale approccio viene accettato dai Paesi del Patto di Varsavia³².

Nel 1972 viene firmata contemporaneamente a Washington, Londra e Mosca la Convenzione per la proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche e delle tossine e, sulla loro distruzione.

La Convenzione sulle armi biologiche (*Biological Weapons Convention, Bwc*), era destinata ad entrare in vigore a seguito della ratifica di almeno ventidue Stati, compresi i tre proponenti. Tre anni dopo, nel 1975, col raggiungimento del numero di ratifiche previsto, la Convenzione entra in vigore. Vi aderiscono 120 Paesi.

Contenuto e status

La Convenzione sulle armi biologiche è stata a suo tempo una novità nel campo dei trattati di disarmo. E' stato il primo trattato che prevedeva la completa abolizione di un'intera categoria di sterminio³³.

Essa all'articolo I proibisce lo sviluppo la produzione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o il mantenimento di qualsiasi agente biologico o tossina non utilizzati a fini "profilattici, protettivi o per altri fini pacifici"³⁴. La Convenzione non prevede esplicitamente la proibizione dell'uso delle armi biologiche, perché questo era già proibito dal Protocollo di Ginevra³⁵. Inoltre essa non proibisce la ricerca in

campo biologico-militare, poiché tale ricerca è considerata essenziale per sviluppare e produrre sistemi di difesa dalle armi biologiche (vaccini, filtri, indumenti produttivi, mezzi di decontaminazione ecc.).

La Convenzione specifica che gli aggressivi biologici posseduti ai fini di ricerca difensiva debbono essere di qualità e quantità adeguate all'obiettivo, cioè limitate.

Essa non definisce con precisione cosa si intenda per armi biologiche e tossine³⁶. L'Organizzazione mondiale della sanità (Who)³⁷ aveva nel 1970 fornito delle definizioni: agente biologico è un patogeno i cui effetti dipendono dal suo moltiplicarsi all'interno dell'organismo colpito; tossina è una sostanza velenosa prodotta da organismi viventi, ma inanimata e incapace di riprodursi. Ma la definizione delle armi proibite veniva rinviata alle successive Conferenze di verifica della Convenzione, che avrebbero tenuto conto dell'evolversi di un campo in piena espansione scientifica e tecnologica

L'articolo X della Convenzione è dedicato alla proibizione di trasferimenti di armi biologiche, tossine, sistemi d'arma biologici a qualsiasi recettore. Una misura contraria alla proliferazione che va contrastata con l'impegno alla massima cooperazione e all'interscambio in campo biologico civile tra i Paesi aderenti.

Un importante aspetto della Convenzione secondo l'articolo VII è l'impegno alla distruzione o alla riconversione a scopi civili degli aggressori biologici, delle fabbriche che li producevano e dei sistemi d'arma progettati per il loro impiego. Tale distruzione è stata prevista entro nove mesi dall'entrata in vigore della Convenzione. Punto debole della Convenzione è la mancanza di verifiche sul rispetto di tale trattato.

La questione della verifica

Secondo le disposizioni dell'articolo V della Convenzione sulle armi biologiche, uno Stato aderente può presentare un reclamo sul non rispetto della Convenzione da parte di un altro Stato.

Il reclamo va inoltrato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale solo ha il potere di condurre un'inchiesta sulla presunta contravvenzione. Questa procedura subordina ogni inchiesta al preventivo assenso dei cinque

³²CALOGERO F., *op. cit.*

³³³³*Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological and toxin weapon and on their destruction.* 1972

³⁴MIGGIANO P., CALOGERO F., TENAGLIA G., *op. cit.*

³⁴³⁵CALOGERO F., *op. cit.*

³⁶World Health Organization°

³⁵³⁷STOCK T., GEISSLER E., TREVAN T., *Chemical and biological arms control*, in *SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Yearbook*, Oxford University Press, 1995, pp. 726-760.

³⁶

³⁷

membri permanenti del Consiglio, i quali dispongono del diritto di veto sulle decisioni del Consiglio stesso³⁸. Di fatto la Convenzione stessa garantisce dunque ai cinque membri permanenti del Consiglio- Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia- una condizione di immunità per quanto riguarda le indagini. Nessuno di questi Stati può essere indagato contro la propria volontà, mentre può bloccare a sua discrezione ogni inchiesta relativa ad un qualsiasi altro Stato³⁹.

Il meccanismo della Convenzione attribuisce dunque a cinque potenziali controllati il ruolo di “controllori al di sopra di ogni sospetto”. Ed uno di questi, l'ex Unione Sovietica, ha probabilmente utilizzato questa immunità dalle inchieste per evadere le disposizioni della Convenzione.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, le contravvenzioni dell'URSS erano solo sospettate. Tra le supposte prove dell'inganno vi erano l'incidente di Sverdlovskla e la cosiddetta “pioggia gialla” in Afghanistan⁴⁰.

Queste accuse non potevano non portare a una discussione relativamente al rispetto della Convenzione del 1972.

L'articolo XII della Convenzione, prevedeva la convocazione di Conferenze di rassegna (*Review Conferences*) della Convenzione stessa, da tenersi a Ginevra almeno ogni cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del trattato. Ma l'evoluzione negativa dei rapporti Est-Ovest impedì per lungo tempo l'adozione di misure di rafforzamento della Convenzione.

La prima Conferenza nel 1980 avvenne nel pieno clima di guerra fredda. La seconda Conferenza si tenne nel 1986, in un clima di distensione ancora incerto. Si discusse approfonditamente della necessità e della urgenza di affrontare le potenziali minacce al disarmo derivanti dallo sviluppo della rivoluzione scientifica biologica. Ma la questione delle verifiche si stemperò in proposte di costruzione della fiducia di natura volontaria.

³⁸AA.VV., *Chemical and biological disarmament*, in *SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Yearbook*, 1972, Humanities Press, NewYork, pp. 259-262. Come venne notato dal SIPRI fin dalla firma della Convenzione, “il valore pratico delle procedure di reclamo è perlomeno dubbio”.

³⁹SEELEY T.D. et al., *La pioggia gialla*, in “Le Scienze”, n° 207, nov. 1985, pp. 116-129.

⁴⁰MIGGIANO P., CALOGERO F., TENAGLIA G., *op. cit.*

Gli stessi aderenti erano invitati, ma non obbligati, a fornire dichiarazioni annuali sullo stato dei propri programmi biologico-militari passati e futuri. Eventuali controversie sarebbero state risolte da sedute di informazione tra accusatori e accusati.

I risultati di questo approccio furono deludenti: un numero limitato di Stati presentò dichiarazioni, spesso lacunose e contraddittorie. E' solo nel 1991, alla terza Conferenza, che i limiti delle misure volontarie di costruzione vengono riconosciuti, e viene affidato a un gruppo di esperti il compito di studiare misure di verifica volte a rafforzare il rispetto della Convenzione⁴¹. Tale Gruppo *ad hoc* di esperti governativi viene comunemente denominato Gruppo sulle verifiche (Gruppo Verex).

Nel 1992 vengono presentate due relazioni contenenti svariate proposte di misura di verifica divise in due grandi gruppi: quelle *off-site* (cioè esterne al sito oggetto di verifica) e quelle *on-site* (che prevedono invece l'entrata nel sito).

Secondo il parere del Gruppo di verifica, nessuna misura può garantire da sola un valido rispetto della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Ma il valore sinergico di due o più misure di verifica può garantire un risultato affidabile.

Le misure proposte dal Gruppo di verifica sono state esaminate nel corso di una Conferenza speciale sulle armi biologiche, tenuta a Ginevra nel 1994, al fine di rafforzare la Convenzione ed aumentarne il rispetto da parte degli aderenti⁴².

Il Gruppo *ad hoc* al fine di valutare le misure più appropriate ha organizzato il proprio lavoro in quattro differenti aree: misure costo-efficacia per promuovere l'attuazione della Convenzione; definizione dei termini dei criteri oggettivi per particolari misure; inserimento nel regime della Convenzione delle misure esistenti e di altre utilizzabili per la costruzione della fiducia; misure per assicurare l'effettiva attuazione dell'articolo X.

In ogni caso nessuna misura potrà garantire la certezza assoluta che un Paese stia cercando segretamente di violare la Convenzione. Ma non è escluso che in un prossimo futuro, la Convenzione per il disarmo biologico possa essere dotata di strumenti di verifica adeguati ad assicurare un ragionevole

⁴¹ STOCK T., GEISSLER E., TREVAN T., *op. cit.*

⁴² STOCK T., GEISSLER E., TREVAN T., *op. cit.*

rispetto delle sue clausole. L'efficacia del sistema di verifiche che verrà adottato non subirà limiti dovuti a motivi tecnici. L'esperienza maturata dalla Commissione speciale dell'Onu per il disarmo parziale dell'Iraq ha fornito metodi e sviluppato procedure tecniche d'indagine più che soddisfacenti. Il vero problema è quanta verifica concreta i Paesi promotori della Convenzione siano disposti ad accettare per gli altri e per sé. Questo problema è legato ad un secondo nodo, relativo alla rinuncia da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'immunità che la Convenzione garantisce loro.

Regolamentazione Comunitaria

La Comunità Europea segue con particolare interesse il settore dei materiali chimici e biologici, cercando di definire le condizioni ideali per assicurare anche in questa materia il libero scambio all'interno del suo territorio; al tempo stesso la Comunità lavora per raggiungere una completa armonizzazione delle procedure esportative verso i Paesi terzi.

Si deve tenere presente che, sebbene le spedizioni tra partner dei prodotti sensibili sia libera, in alcuni casi sono ancora necessarie autorizzazioni specifiche.

In ambito comunitario è in vigore dal 1 luglio 1995 il Regolamento (CE) 3381/94. Esso rappresenta la normativa quadro destinata a disciplinare le esportazioni dei beni a duplice uso verso i Paesi non comunitari e, nel tempo, ad eliminare alcune residue procedure di controllo sulle operazioni interne (autorizzazioni per alcuni prodotti particolarmente sensibili e verifica della documentazione commerciale per le operazioni libere).

Il Regolamento⁴³ sostituisce tutte le disposizioni nazionali con esso non compatibili.

Prodotti a duplice uso in ambito comunitario

I prodotti a duplice uso (*dual use*) sono quei beni ad alto contenuto tecnologico che, seppure di prevalente uso civile, possono trovare applicazione anche in campo militare⁴⁴. Essi si distinguono dai materiali di armamento veri e propri, perché, diversamente da questi ultimi,

non sono costruiti appositamente per l'uso militare.

Le caratteristiche di progettazione, produzione, collaudo e utilizzo dei beni duali sono invece tipiche del settore industriale civile. Ciò non esclude tuttavia utilizzazioni diverse, come il loro impiego nella fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche.

Per ragioni di sicurezza, tali beni sono sottoposti a rigidi controlli quando sono destinati all'Estero.

Alcuni organismi internazionali, che si propongono di impedire la proliferazione degli armamenti e dei mezzi di distruzione di massa in quei Paesi ove si ritiene esista un tale rischio, definiscono quali prodotti debbano essere controllati, aggiornano costantemente le rispettive liste e dettano regole per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione⁴⁵.

I beni che rispondono a queste caratteristiche sono indicati in una lista comunitaria dei "beni a duplice uso", che riassume gli elenchi deliberati dai vari regimi internazionali di controllo.

Gruppo Australia

Cosa si propone

Istituito nel 1985, il Gruppo si propone di elaborare liste di prodotti e di impianti chimici e biologici da sottoporre ad autorizzazione, di concordare linee di politica estera e procedure di controllo volte a minimizzare i rischi di proliferazione, senza compromettere il legittimo commercio internazionale.

Il Gruppo Australia è un accordo informale. I partecipanti non sono sottoposti ad alcun obbligo legale: l'efficacia della cooperazione fra i partecipanti dipende solamente dal loro impegno nella non proliferazione e dalla qualità delle misure adottate a livello nazionale e dall'efficacia degli interventi di controllo sulla diffusione delle armi chimiche e biologiche. Lo scopo degli incontri del Gruppo Australia è di rendere le misure prese dai Paesi membri sempre più efficaci, includendo in ciò lo scambio di informazioni, l'armonizzazione delle misure già adottate e,

⁴³ Regolamento (CE) 3381/94.

⁴⁴ Regolamento (CE) 3381/94.

⁴⁵ POLITI A., RUGGERI A., *L'evoluzione della politica di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento e di alta tecnologia dual use alla luce della nuova intesa*, CeMiSS (Centro Militare Studi Strategici), Roma, 1998, p. 60.

dove necessario, l'introduzione di misure nazionali aggiuntive.

Per ciò che riguarda la natura delle misure di controllo che i Paesi membri devono prendere, bisogna tenere presente che i provvedimenti:

- dovrebbero essere rivolti ad impedire la produzione di armi biologiche e chimiche;
- non dovrebbero ostacolare il normale commercio di materiali ed attrezzature usati per scopi legittimi.

L'esportazione è negata solo se c'è un particolare rischio di diversione a scopo proliferante. I controlli sono volti sia a dimostrare la determinazione dei Paesi partecipanti di evitare direttamente o indirettamente il loro coinvolgimento nella diffusione delle armi biologiche e chimiche, sia ad esprimere la loro opposizione nell'uso di tali armi. Tale precisa volontà è espressione non solo dei Governi, ma anche del settore industriale privato, poiché è anche nell'interesse delle aziende commerciali, degli istituti di ricerca e dei loro governi assicurarsi di non essere inavvertitamente fornitori di prodotti/impianti chimici o biologici atti alla produzione di armi chimiche o biologiche.

Il rispetto da parte di tutti i *partners* dei dinieghi all'esportazione emessi da uno dei Paesi partecipanti è divenuto obbligatorio da qualche anno (cosiddetto principio del "*no undercut*").

Consuelo Verderame

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Direttore Responsabile Sandro Medici
Direttore Maurizio Simoncelli
Registrazione Tribunale di Roma n° 545/86
Stampa in proprio

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE € 25

Effettuare versamenti a:
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA
c.c.p. 68291004
tel. 06.36000343/4 fax 06.36000345
email archidis@pml.it www.archiviodisarmo.it

ULTIME SCHEDE PUBBLICATE:

123. *La campagna italiana sulle armi leggere.*
124. *Un paese per la pace: il Costa Rica.*
125. *Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare e la*

Conferenza di riesame del 2000.

126. *I conflitti etnici e le armi leggere.*
127. *Aspetti geopolitici dei conflitti nel mondo (1900-1945).*
128. *Il processo di disarmo nella Repubblica del Mali.*
129. *Le Nazioni Unite, la N.A.T.O. e la crisi balcanica.*
130. *I crimini contro l'umanità nello statuto dell'International Criminal Court (ICC).*
131. *Diritto internazionale, Bosnia-Erzegovina e creazione di Stati dall'esterno: tentativo riuscito?*
132. *I bambini-soldato.*
133. *Il processo di pace nord-irlandese.*
134. *Le armi biochimiche – definizione e sviluppo.*

Armi Leggere, guerre pesanti

Il ruolo dell'Italia nella produzione e nel commercio internazionale
(a cura di Maurizio Simoncelli)

Quattro milioni sono le vittime stimate delle armi leggere usate nelle guerre degli ultimi dieci anni. Un gruppo di ricercatori, coordinato dall'Archivio Disarmo, ha ricostruito ed analizzato la situazione normativa, produttiva e commerciale italiana, evidenziando da un lato un quadro legislativo inadeguato, dall'altro una dimensione commerciale che vede l'Italia tra i principali esportatori d'armi piccole e leggere anche a paesi in guerra o con violazioni di diritti umani.

Rubbettino editore, pp. 246, € 15,00